



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

(approvato dal Consiglio di Facoltà del 9/02/2022 e dal Comitato Esecutivo del 10/02/2022

*Aggiornato dal Consiglio Accademico del 18/10/2023 e dal Comitato Esecutivo del
19/10/2023)*



Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del DM 226 del 14 dicembre 2021, l'accreditamento, l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (in seguito denominata UNISG), anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con uno o più dei seguenti soggetti:

- a. altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c. istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 2 – Corsi di Dottorato

Il Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati.

UNISG istituisce Corsi di Dottorato di ricerca anche in convenzione con altre università ed enti di ricerca e/o con imprese oppure in consorzio con altre università ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del DM 226/2021.

Art. 3 – Accreditamento

I singoli Corsi di Dottorato di ricerca sono sottoposti alle procedure di accreditamento ministeriale, definite dal MUR.

UNISG provvede alla richiesta di accreditamento iniziale dei Corsi di Dottorato ed è sottoposta alle verifiche periodiche nel rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 dello stesso DM 226/2021.

Nel rispetto delle indicazioni fornite da ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – tra i requisiti di accreditamento è richiesto un sistema di Assicurazione della Qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione superiore (EHEA).

Art. 4 – Struttura dei corsi

I Corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni e le relative tematiche, individuate nel regolamento di ogni Corso, si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi e chiaramente definiti. All'interno dei singoli corsi è possibile prevedere dei curricula.

Art. 5 – Regolamento dei corsi



Ogni Corso ha un regolamento che, nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e del presente Regolamento, ne definisce:

- a. il titolo e le tematiche generali trattate;
- b. la durata;
- c. gli obiettivi formativi, specificati per curricula se previsti, definiti nel progetto del Corso di Dottorato;
- d. il programma degli studi, specificato per curricula se previsti;
- e. gli sbocchi occupazionali e professionali previsti, indicati nel progetto del Corso di Dottorato;
- f. i requisiti e le modalità di accesso;
- g. il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio;
- h. le condizioni di funzionamento, ivi inclusi i requisiti di frequenza e le condizioni di rinnovo annuale delle borse di studio;
- i. i requisiti e le modalità di conseguimento del titolo;
- j. le bozze delle eventuali convenzioni o accordi, anche consortili con altre università, enti e imprese il cui contenuto rilevi ai fini del regolamento;
- k. le condizioni di rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei Docenti.

Art. 6 – Proposta di istituzione dei corsi

L'istituzione e/o l'attivazione di ogni corso è proposta in forma di progetto al Consiglio Accademico e deve contenere:

- a. l'indicazione del Coordinatore del Dottorato, che deve essere un professore di I fascia, in possesso di una elevata qualificazione scientifica; in particolare, il Coordinatore deve essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di commissario ASN o alternativamente in possesso di tutti e tre i valori soglia per l'accesso alle funzioni di professore di I fascia;
- b. la bozza di regolamento del Corso, predisposta dal Coordinatore incaricato di avviare la progettazione del Corso stesso e di coordinarne la realizzazione, completo di descrizione e obiettivi del Corso;
- c. il Collegio dei Docenti del Dottorato, costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici. Il Collegio è composto, ai sensi dell'articolo 4 del DM 226/2021, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza; i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia; possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi



- formativi del corso di dottorato. Al Collegio del Dottorato prende parte una rappresentanza dei dottorandi per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
- d. il numero di borse di dottorato disponibili, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera b) del DM 226/2021;
 - e. bozze di eventuali convenzioni o accordi, anche consortili, con altre università, enti o imprese.

Nella predisposizione del progetto i proponenti devono tener conto di quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del DM 226/2021 nonché delle risorse assegnate dall'Università ai Corsi di Dottorato di ricerca.

Art. 7 – Istituzione e attivazione dei corsi

L'accreditamento dei Corsi di Dottorato e delle relative sedi avviene ai sensi del DM 226 del 14/12/2021. Le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi sono presentate dal Consiglio Accademico e trasmesse al Comitato Esecutivo che ne delibera l'istituzione.

Analogamente, devono essere presentate dal Consiglio Accademico le richieste di adesione a Corsi organizzati da consorzi universitari di cui l'Ateneo non sia sede amministrativa. Le proposte di consorzio e di convenzione dovranno prevedere l'esatta quantificazione della partecipazione degli enti coinvolti, sia in termini di strutture che di finanziamenti messi a disposizione.

Art. 8 – Attività dei dottorandi e compatibilità fra carriera accademica e altre attività

Il Dottorato di Ricerca comporta – ai sensi della normativa vigente – un impegno esclusivo e a tempo pieno; pertanto i dottorandi sono tenuti a partecipare alla vita accademica dell'Università e a tutte le attività formative previste dal piano studi con continuità.

I dottorandi, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DM 226/2021, possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

Il Collegio dei Docenti, previo esame della richiesta formulata dal dottorando, può autorizzarlo a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato.

Nei confronti dei dottorandi privi di borsa di studio, il Collegio dei Docenti dovrà valutare la concessione dell'autorizzazione tenendo altresì in considerazione l'esigenza del dottorando di potersi dotare dei mezzi necessari al proseguimento degli studi.

Con riferimento al Dottorato industriale, ai sensi dell'art. 10 del DM 226/2021, nelle convenzioni con enti o imprese, deve essere indicata la modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.

Art. 9 – Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato.



Il Collegio dei Docenti approva il Regolamento del Corso di Dottorato, presentato in bozza al Consiglio Accademico ai sensi del precedente art. 6, e i regolamenti che ne disciplinano il funzionamento e regolano il percorso formativo e di ricerca dei dottorandi.

Il Collegio dei Docenti ha la facoltà di delegare specifiche attività al Comitato di Coordinamento, quando costituito.

Art. 10 – Comitato di Coordinamento

Per una migliore gestione delle attività previste nell'ambito del Corso di Dottorato, all'interno del Collegio dei Docenti può essere costituito un Comitato di Coordinamento che, operando sulla base delle linee generali deliberate dal Collegio, assicura la gestione operativa e l'organizzazione delle attività necessarie allo svolgimento del Corso.

Il Comitato di Coordinamento del Corso di Dottorato, quando costituito, si compone del Coordinatore del Corso e di altri quattro membri, proposti dal Coordinatore al Collegio di Dottorato tra i componenti del Collegio stesso. Al Coordinatore del Corso è affidata la Presidenza del Comitato.

Art. 11 – Finanziamento dei corsi

L'Università stanZIA nel bilancio preventivo le somme destinate al finanziamento dei Corsi di Dottorato attivati, sia a copertura delle borse di studio, o altre forme di finanziamento equivalenti, da rendere disponibili, conformemente alle disposizioni ministeriali, sia a copertura degli oneri per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca.

Art. 12 – Remunerazione dell'attività didattica

Il Comitato Esecutivo determina per ogni Anno Accademico modalità e termini con i quali l'impegno didattico dei docenti impegnati nel Corso trova riconoscimento economico.

Art. 13 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti ministeriali e alle norme regolamentari di UNISG.